

**COMUNE DI CASTEL MORRONE**  
PROVINCIA DI CASERTA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 27 DEL 20/04/2012	<b>OGGETTO: Determinazione tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2012-Proposta al Consiglio comunale.</b>

L'anno 2012 , il giorno 20 del mese di APRILE alle ore 21,20 in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nella Sede Comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N. ORD.	COGNOME, NOME E CARICA RIVESTITA	PRESENTE	ASSENTE
1	RIELLO Pietro - Sindaco	SI	
2	VILLANO Cristoforo - Vice Sindaco	SI	
3	CAPPIELLO Antonio - Assessore	SI	
4	DI SALVATORE Vincenzo- Assessore	SI	
5	FIERRO Nicola - Assessore	SI	
	TOTALE	5	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa STEFANIA ROSSETTI, che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Dott. Pietro Riello, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:  
"Determinazione tariffe della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2012 – Proposta al Consiglio comunale"

#### L'ASSESSORE ALLE FINANZE

Visto il D.Lgs. n°507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto il D. Lgs. n°152 del 03.04.06 (norme in materia ambientale) e successive modificazioni;

Visto l'art. 11 del Decreto Presidente della Repubblica 27.04.99, n°158;

Visto il vigente Regolamento di applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°10 del 12.05.05, modificato con le deliberazioni di Consiglio comunale n°32 del 29.11.05, n°21 del 18.04.07, n°17 del 16.05.08, n°21 del 20.03.09 e n°10 del 28.03.11;

Visto il D. Lgs. n°267/2000, art. 42, comma 2, lett. f), nonché la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n°14376/2010 con la quale è stato definitivamente statuito che per la variazione della TARSU è competente esclusivamente il Consiglio Comunale;

Richiamato il comma 16-quater dell'articolo 29 del Decreto Legge 29.12.11, n°216, aggiunto dalla legge di conversione 24.02.12, n°14 che ha stabilito al 30.06.12 la data ultima per l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali e, conseguentemente, la data ultima per la fissazione delle tariffe, delle aliquote d'imposta e delle percentuali di copertura del costo dei servizi a domanda individuale ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 27.12.06, n°296;

Visto il Decreto Legge 11.05.07 n°61, convertito con la legge 05.07.07, n°87, che ha introdotto, all'art. 7 una deroga specifica all'art. 238 del Decreto Legislativo n°152/06 per i Comuni della Regione Campania affinché questi ultimi adottino "immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ...";

Rilevato che il suddetto termine è stato prorogato al 31.12.08, per effetto dell'art. 33 del Decreto Legge n°248/07 (cosiddetto "decreto milleproroghe"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.02.08, n°31;

Vista la disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2 del D.L. n°194/2009 che ha prorogato al 30 giugno 2010 il termine previsto dall'art. 5, comma 2 quater, del D.L. n°208/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n°13/2009, per l'emanazione del decreto interministeriale attuativo della nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238 del D. Lgs.

n°152/2006, stabilito ai fini della facoltà concessa ai Comuni dal citato art. 5 di effettuare il passaggio alla Tariffa Integrata ambientale (TIA).

Vista inoltre la Circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n°3/DF dell'11.11.10, la quale afferma che *"Dal combinato disposto dell'insieme delle norme che regolano nel complesso la materia in esame e, in particolare, dei richiamati commi 1 e 11 dell'art. 238 del D. Lgs. n°152 del 2006, emerge che i regolamenti TARSU e TIA1, già vigenti, continuano ad esplicare i loro effetti fino a quando i comuni non dispongano facoltativamente di effettuare il passaggio a TIA2 oppure fino a quando non venga emanato il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D. Lgs. n°152 del 2006 che obbligherebbe tutti i comuni ad applicare la TIA2."*

Vista la Legge n°26/10, come modificata dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 26.11.10, n°196, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.01.11, n°1 e dall'art. 13, comma 5, lett. b), D.L. 29 dicembre 2011, n°216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n°14, ed in particolare l'art. 11, comma 5-bis il quale prevede che *"per gli anni 2010, 2011 e 2012, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2012, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per gli anni 2010, 2011 e 2012",* nonché il comma 5-ter, il quale prevede che *"Per gli anni 2010, 2011 e 2012, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza";*

Visto che come dispone l'art. 33 bis del D.L. n°248 del 31.12.07 a decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute

a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del D. Lgs. n°152/2006 e quindi, nel caso di questo Comune – non sono più tenute a corrispondere la tassa rifiuti;

Considerato che l'Amministrazione provinciale di Caserta, con apposita deliberazione di Giunta in data 30.04.11 ha approvato la tariffa per l'anno 2011 relativa al trattamento, smaltimento o recupero dei rifiuti indifferenziati di competenza provinciale, fissando la stessa in € 114,47 per tonnellata di rifiuti per quei Comuni che nel 2010 hanno superato il 35% di raccolta differenziata;

Dato atto che questo Comune nell'esercizio 2010 ha raggiunto la percentuale del 59,938% di raccolta differenziata;

Dato atto inoltre che risulta urgentissimo attivare le procedure per la riscossione del tributo in oggetto, vista la grave carenza di cassa in cui versa questo Comune a seguito delle note vicende legate alla ex concessionaria del Servizio di riscossione dei tributi, Tributi Italia s.p.a., nonché per sopperire ai costi relativi al servizio in oggetto;

Vista la comunicazione prot. n°2303 del 20.04.12 a firma del Responsabile del Servizio Ecologia di questo Comune, con la quale è stato determinato il costo presunto del servizio a carico del Comune per l'anno 2012, nonché l'ammontare presunto della quota da trasferire alla Provincia suddetta, pari ad € 70.000,00;

Dato atto che tali importi sono al netto delle addizionali dovute dai contribuenti in forza di legge;

Viste le tariffe in vigore per l'anno 2011 della tassa in oggetto, determinate con Deliberazione di Consiglio comunale n°12 del 06.05.2011;

Vista inoltre la nota prot. n°1877 del 29.03.12 del Servizio Tributi di questo Comune indirizzata al Settore Ambiente della Provincia di Caserta con la quale si chiedeva di conoscere i costi relativi alla quota di competenza provinciale della TARSU per il 2012, avvertendo che, decorsi 15 giorni dalla ricezione della medesima richiesta si sarebbe provveduto ad applicare le tariffe in vigore per l'anno 2011, operando successivamente eventuali conguagli per le quote di competenza provinciale;

Vista inoltre la Delibera/Parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Campania, n°40 del 16.12.09, con la quale è stato chiaramente indicato che: *"...poiché è di tutta evidenza che l'emergenza ambientale nella Regione Campania ha indotto il legislatore ad introdurre una disciplina speciale, in tema di politiche tariffarie nella gestione dei servizi di igiene ambientale, volta ad assicurare per i comuni Campani una più efficace e tempestiva azione di governo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e dell'ordinata gestione del ciclo dei rifiuti, è ragionevole supporre che la nuova funzione tariffaria sia da individuare nell'esigenza di coprire le spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività, non più riconducibile*



*ad un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. A tal fine, quindi, i costi del servizio cui commisurare il prelievo ... non possono non fare riferimento anche alle spese generali sostenute per l'organizzazione del servizio ... nonché ai costi di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade, di gestione della raccolta differenziata di rifiuti speciali e, in genere, ad ogni altra componente di costo... Va da sé che, nel descritto ambito di diritto speciale temporaneo, non può trovare applicazione neppure il principio di cui all'art. 61, comma 3-bis, del D. Lgs. n°507/1993, consistente nella deducibilità dei costi riferibili allo spezzamento dei rifiuti solidi urbani, in quanto lo scorporo di questa componente di costo risulta obiettivamente incompatibile con il principio ispiratore della riforma, che trova il suo fondamento nell'unitaria visione del ciclo integrato dei rifiuti e nella copertura integrale dei relativi costi."*

Ritenuto pertanto in ossequio all'art. 11 comma 3 del Decreto Legge 195/09 convertito in legge 26/10 e s.m.i., doversi assicurare per l'anno 2012 nella misura del 100,00 % la percentuale di copertura del costo del servizio previsto in € 550.234,00 (€ 480.234,00 a carico del Comune ed € 70.000,00 a carico della Provincia) comprensivo di I.V.A.;

Considerato che, ai fini della predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione per il 2012 il cui termine è fissato al 30.06.12, doversi proporre al Consiglio comunale di determinare le nuove tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con decorrenza 1° gennaio 2012, in grado di assicurare l'entrata presunta di € 550.234,00 oltre le addizionali per legge, di cui € 480.234,00 (comprensivo dell'addizionale comunale ex ECA) a copertura del costo a carico del bilancio comunale ed € 70.000,00 quale quota da trasferire alla Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 11, comma 5-ter della citata Legge n°26/10 e s.m.i.;

## P R O P O N E


Di proporre al Consiglio comunale, con decorrenza 1° gennaio 2012, di confermare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in già in vigore per l'anno 2011 in modo da assicurare una entrata presunta di € 550.234,00;

Dare atto che il suddetto gettito stimato di € 550.234,00 è pari al 100,00% del costo del servizio per l'anno 2012 da prevedere in € 480.234,00 comprensivo di I.V.A., oltre l'importo presunto di € 70.000,00 quale quota da trasferire alla Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 11, comma 5-ter della citata Legge n°26/10 e s.m.i.;

Dare atto che gli importi di cui sopra sono da intendersi al netto dell'addizionale T.E.F.A. (Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente) di spettanza della Provincia da calcolarsi

sul totale di € 506.577,00 e dell'addizionale ex ECA provinciale da calcolarsi sul totale di € 70.000,00.

L'Assessore alle Finanze  
(Dr. Cristoforo Villano)



Il Responsabile del Servizio  
(Rag. Pasquale Della Valle)





# COMUNE DI CASTEL MORRONE

Provincia di Caserta

Servizio Ecologia

Prot. n° 2303

Previsioni di spesa servizio raccolta e riciclo rifiuti anno 2012

Oggetto	Spesa prevista in €
Canone di appalto per il servizio	338.443,20
Raccolta differenziata- isola ecologica	20.000,00
Trattamento frazione organica	80.000,00
Varie gestione diretta del servizio	2.500,00
Gestione e manutenzione isola ecologica	3.000,00
Smaltimento rifiuti speciali	6.290,80
Sacchetti, composterie e materiale vario	30.000,00
<b>T O T A L E a carico del Comune</b>	<b>480.234,00</b>
Quota di spettanza provinciale raccolta indifferenziata	70.000,00
<b>T O T A L E</b>	<b>550.234,00</b>

Castel Morrone, lì 20 aprile 2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Arch. Gaetano Auricchio)


**PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "Determinazione tariffe della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2012 - Proposta al Consiglio comunale".

AREA: ECONOMICO FINANZIARIA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

Li, 20.04.2012




**Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria**

(Rag. Pasquale Della Valle)

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

Li, 20.04.2012



**Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria**

(Rag. Pasquale Della Valle)



## La Giunta Comunale

**Vista** la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Determinazione tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2012-Proposta al Consiglio comunale” allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Preso atto** dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell’art.49 del T.U. 267/2000, dal Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA;

Ritenuto di poter fare propria la proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti, resi in forma palese

**DELIBERA**

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione così come allegata al presente atto.


**SUCCESSIVAMENTE**

Stante l’urgenza di provvedere, ad unanimità di voti resi in forma palese

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,ultimo comma, del T.U. 267/2000.

IL SINDACO  
Dott. Pietro RIELLO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Stefania ROSSETTI




ALBO PROT. N.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno **24 APR. 2012** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Li, **24 APR. 2012**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Fierro Pietro)




Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno **24 APR. 2012**
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 del T.U. 267/2000);

Li, **24 APR. 2012**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Fierro Pietro)

